

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

*con istanza ex art. 151 c.p.c.*

Per **SGANAPPA TIZIANA SONIA** (C.F. SGNTNS76R62F205E), nata a Milano il 22.10.1976, res.te a Viterbo in via del Gioco 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - PEC [gianluca.magnani@oav.legalmail.it](mailto:gianluca.magnani@oav.legalmail.it) – Fax 06.94340688) giusta procura in allegato al presente atto ex art. 83 c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.ta in Via Vicenza, 49 a Viterbo, presso lo studio legale dell'Avv. Federico Pascolini (PSCFRC73B22F952A);

**- ricorrente -**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria *ope legis* nella sua sede di via dei Portoghesi n. 12 a Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE DI VITERBO**, in persona del dirigente generale o altro l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria *ope legis* nella sua sede di via dei Portoghesi n. 12 a Roma;
- **ISTITUTO COMPRENSIVO PIO FEDI DI GROTTESANTO (VT)**, in persona del dirigente scolastico p.t., rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria *ope legis* nella sua sede di via dei Portoghesi n. 12 a Roma;

**- resistenti -**

\*\*\*\*\*

Oggetto:

- Impugnativa decreto dirigenziale l'Istituto comprensivo *Pio Fedi* di Grotte Santo Stefano n. 727 del 15 luglio 2020 di rettifica del punteggio della ricorrente nelle graduatorie di istituto ATA relative ai profili di appartenenza;
- impugnativa graduatoria 24 mesi ATA di Viterbo pubblicata in data 12 agosto 2020 nella parte in cui la ricorrente non vi risulta inserita per il profilo *Collaboratore scolastico* con punteggio pari a 16,75 e corrispondente posizione n. 56;



- diritto all'assunzione a tempo indeterminato nella Scuola statale come *Collaboratrice scolastica*, a decorrere dal 01.09.2020, per scorrimento da graduatorie 24 mesi ATA di Viterbo relative al suddetto profilo;

### IN FATTO

1. la Sig.ra Tiziana Sonia Sganappa lavora da alcuni anni come precaria (a tempo determinato) nella Scuola statale ed è titolata per prestare servizio nei diversi profili di *Collaboratrice scolastica* (CS), *Assistente amministrativa* (AA) e *Assistente tecnica* (AT), appartenenti alla terza e quarta qualifica del personale ATA (v. doc.);
2. sua attuale sede di servizio è l'Istituto comprensivo *Pio Fedi* di Grotte Santo Stefano (VT), dove ella presta servizio nel corrente a.s. 2020/2021 in qualità di *collaboratrice scolastica* nell'ambito di un incarico a tempo determinato conferitole dal 21.09.2020 al 30/6/2021;
3. il suddetto incarico le è stato conferito mediante scorrimento della relativa graduatoria di istituto III<sup>^</sup> fascia nella quale ella risulta attualmente relegata suo malgrado;
4. le graduatorie di circolo e di istituto III<sup>^</sup> Fascia sono infatti quelle relative a ciascuno degli istituti prescelti in domanda dal lavoratore e sono istituzionalmente finalizzate al solo conferimento di *supplenze brevi e temporanee* (v. stampa interrogazione al SIDI relativa alla posizione della ricorrente nelle graduatorie di istituto ATA – III<sup>^</sup> Fascia in doc. 9);
5. per l'a.s. 2020/2021 la ricorrente ambiva invece alla ben più importante graduatoria permanente ATA 24 mesi ex art. 554 D.Lgs 297/1994 da cui il MIUR attinge annualmente ai fini delle immissioni in ruolo del personale ATA e/o del conferimento incarichi annuali o sino al termine dell'anno scolastico;
6. a tal fine, in data 22 maggio 2020, costei ha presentato domanda di inserimento nelle suddette graduatorie provinciali permanenti ATA di Viterbo per *Collaboratori scolastici* valide per l'a.s. 2020/2021, di cui al bando di concorso per soli titoli adottato con DDG USR Lazio n. 191 del 04.05.2020 (cfr. bando di concorso in doc. 5-a e domanda di inserimento/aggiornamento punteggio in graduatoria 24 mesi ATA in doc. 5-b);
7. è successo tuttavia che la Sig.ra Sganappa non è mai stata inserita nella suddetta graduatoria 24 mesi ATA di Viterbo per l'a.s. 2020/2021 perché nelle more della pubblicazione della stessa – avvenuta in data 12 agosto 2020 - il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo *Pio Fedi* di Grotte S. Stefano (VT), con decreto n. 727 del



15/07/2020, ha ingiustamente rettificato il punteggio sino ad allora sempre goduto dalla lavoratrice, negando la valenza di titolo utilmente valutabile al servizio a tempo pieno e determinato da lei svolto in qualità di *operatore amministrativo* cat. B3 (ex V<sup>^</sup> qualifica funzionale) presso la Camera di Commercio di Viterbo dal 13.07.2000 al 12.12.2000 (totale di 5 mesi) (cfr. decreto dirigenziale Istituto comprensivo *Pio Fedi* di Grotte S. Stefano n. 727 del 15/07/2020 in doc 7-a; v. attestato di servizio presso la CCIAA di Viterbo in doc. 6-d; v. estratto conto previdenziale in doc. 6-e);

8. con il suddetto provvedimento è stato anche disposto il totale azzeramento ai fini giuridici (dunque anche concorsuali) di tutto il servizio che era stato svolto dalla ricorrente, sin dal 2017, mediante utile scorrimento delle graduatorie asseritamente erronee (v. doc.);
9. in tutto questo, il dirigente scolastico del suddetto istituto di Grotte S. Stefano ha per giunta commesso l'ulteriore errore di assegnare alla ricorrente un punteggio pari a 10 per ciascuno dei tre profili di iscrizione, punteggio che non rispecchiava neppure i titoli pacificamente riconosciuti (v. infra);
10. orbene, tale improvvida ed ingiusta decisione dirigenziale viola le disposizioni di legge e regolamentari di settore (v. in diritto);
11. dalla stessa, oltretutto, sono scaturite una serie di conseguenze a cascata altamente pregiudizievoli per la ricorrente, tra le quali:
  - il disconoscimento giuridico di tutti i servizi svolti con punteggio asseritamente non dovuto dal 13.10.2017 al 31.08.2018 (cfr. doc. 7-a e 9);
  - il mancato inserimento nelle graduatorie 24 mesi ATA di Viterbo (v. doc. 8);
  - la conseguente perdita della possibilità di essere assunta a tempo indeterminato nell'a.s. 2020/2021 mediante utile scorrimento della suddetta graduatoria permanente provinciale ATA di Viterbo (v. doc. 10);
  - la partecipazione della ricorrente alle convocazioni per gli incarichi a tempo determinato con punteggio in graduatoria viziato da ulteriori errori materiali di calcolo per ciascun profilo di appartenenza, con conseguente grave penalizzazione sulla scelta delle diverse opportunità occupazionali (cfr. doc. 7-a e 9);
12. di seguito i fatti di causa nel dettaglio:
13. in data 30.09.2014 la ricorrente ha operato il suo primo inserimento nelle graduatorie di istituto ATA – III Fascia valide per il triennio 2014/2017 per ciascuno dei suddetti tre



profili ATA di *Collaboratore scolastico*, *Assistente amministrativo* e *Assistente tecnico* (v. domanda in doc. 2-b);

**14.** alla successiva tornata ella ha poi ritualmente aggiornato il punteggio nelle graduatorie di istituto ATA – III<sup>a</sup> Fascia, valide per il triennio 2017/2020 (v. domanda del 10.10.2017 in doc. 3-b);

**15.** nelle more dell'esecuzione del suo primo incarico a tempo determinato nella scuola statale, il suo punteggio è stato rettificato e convalidato dal cit. Istituto comprensivo *Pio Fedi* con decreto dirigenziale prot. 4352 del 22.12.2017 (v. decreto dirigenziale in doc. 4-a);

**16.** nelle graduatorie di istituto ATA – III<sup>a</sup> Fascia pubblicate il 28.06.2018, valide per il triennio 2017/2020, ella risultava inserita con i seguenti punteggi:

- graduatoria Istituto III<sup>a</sup> Fascia per Assistenti amministrativi: punteggio 10.95;
- graduatoria istituto III<sup>a</sup> Fascia per Assistenti tecnici: punteggio 10.95;
- graduatoria istituto III<sup>a</sup> Fascia per Collaboratori scolastici: punteggio 11.05;

(v. in doc. 4-b);

**17.** con domanda inoltrata in data 22 maggio 2020 la Sig.ra Sganappa ha chiesto l'inserimento nella graduatoria permanente provinciale ATA di Viterbo per *Collaboratori scolastici*, avendo a quella data raggiunto il necessario requisito dei due anni (24 mesi) di servizio nel suddetto profilo (v. doc. 5-b);

**18.** nel triennio 2017/2020, la ricorrente ha infatti lavorato per più di 24 mesi, nell'ambito dei seguenti incarichi a tempo determinato (v. doc. 6-b):

**a.s. 2017/2018:**

- servizio specifico nel profilo di *Collaboratrice scolastica* svolto presso l'Istituto comprensivo *Pio Fedi* di Grotte Santo Stefano (VT), dal 13/10/2017 fino a nomina avente diritto (al 28/12/2017);

- servizio specifico nel profilo di *Collaboratrice scolastica* svolto presso l'Istituto comprensivo *Pio Fedi* di Grotte Santo Stefano (VT), dal 28/12/2017 al 30/06/2018;

- servizio specifico nel profilo di *Collaboratrice scolastica* svolto presso l'Istituto comprensivo *Pio Fedi* di Grotte Santo Stefano (VT), dal 01/07/2018 e cessazione al 31/08/2018;

**a.s. 2018/2019:**

- servizio specifico nel profilo di *Collaboratrice scolastica* svolto presso I.I.S. *Carlo Alberto Dalla Chiesa* dal 18/10/18 al 08/02/19;



- servizio specifico nel profilo di *Collaboratrice scolastica* svolto presso I.I.S. *Carlo Alberto Dalla Chiesa* dal 11/02/19 al 08/03/19;
- servizio specifico nel profilo di *Collaboratrice scolastica* svolto presso il Liceo Classico "M. Buratti" di Viterbo dal 11/03/2019 al 25/04/2019;
- servizio specifico nel profilo di *Collaboratrice scolastica* svolto presso il Liceo Classico "M. Buratti" di Viterbo dal 29/04/2019 al 09/05/2019;
- servizio specifico nel profilo di *Collaboratrice scolastica* svolto presso I.I.S. *Carlo Alberto Dalla Chiesa* dal 16/05/19 al 14/06/19;

**a.s. 2019/2020:**

- servizio specifico nel profilo di *Collaboratrice scolastica* svolto presso l'Istituto Tecnico Agrario – Ist. Omnicomprensivo "F.lli Agosti" di Bagnoregio, dal 19/09/2019 e cessazione al 30/06/2020 (03.06.2020 ai fini della domanda);
- e così per un totale di 807 gg corrispondente a ben 27 mesi complessivi

**19.** orbene, nella attuale graduatoria 24 mesi ATA per l'a.s. 2020/2021, pubblicata il 12 agosto 2020, ella, a mente della tabella valutazione titoli allegata al cit. DDG USR Lazio n. 191 del 04.05.2020, avrebbe quindi dovuto collocarsi in posizione n. 51, corrispondente al punteggio complessivo di **17,25**, di cui punti 3,5 per il titolo di accesso al profilo professionale (diploma di maturità conseguito con votazione 60/60), punti 0,25 per i n. 5 mesi di servizio svolto presso la CCIAA di Viterbo nonché infine punti 13,50 per i 27 mesi di servizio specifico nel profilo di inserimento (cfr. Tabella valutazione titoli in doc. 5-a; domanda di inserimento nella graduatoria d24 mesi ATA in doc. 5-b; titoli culturali e di servizio in doc. 6; graduatorie permanenti provinciali ATA di Viterbo per l'a.s. 2020/2021 in doc. 8);

**20.** la suddetta Tabella di valutazione titoli assegna infatti:

- punti 3,5 per titolo di accesso al profilo conseguito con votazione massima (rapportata a 10);
- punti 0,50 per ogni mese intero di servizio specifico o per frazione comunque superiore ai 15 gg;
- punti 0,05 per ogni mese di servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;

**21.** come anticipato, tuttavia, è successo che pur avendo già verificato la posizione della ricorrente nel 2017, l'amministrazione scolastica convenuta, la scorsa estate, è tornata



ad esaminare i titoli vantati dalla Sig.ra Sganappa in graduatoria decidendo, all'esito, di rettificarle nuovamente il punteggio sul presupposto - del tutto erroneo per i motivi di cui appresso - che non potesse valutarsi a tal fine il servizio svolto dalla lavoratrice presso la CCIAA di Viterbo in qualità di *operatore amministrativo* cat. B3 (ex V<sup>^</sup> qualifica funzionale) dal 13.07.2000 al 12.12.2000, per un totale di 5 mesi (v. decreto dirigenziale I.C. *Pio Fedi* n. 727/2020 in doc. 7-a);

**22.** da tale erronea presa di posizione è scaturito a cascata il disconoscimento giuridico di tutti i servizi a tempo determinato svolti negli anni con punteggio asseritamente erroneo, con conseguente rigetto, per difetto dei requisiti dei 24 mesi, della domanda di inserimento nella graduatoria permanente provinciale ATA di Viterbo per il profilo *collaboratori scolastici*;

**23.** oltretutto, come premesso, la rettifica del suo punteggio nelle graduatorie di istituto ATA di III<sup>^</sup> Fascia in cui la Sig.ra Sganappa è stata suo malgrado ingiustamente retrocessa ha fatto registrare anche ulteriori errori materiali che hanno costretto la ricorrente ad affrontare le convocazioni per gli incarichi a tempo determinato per tutti i profili di iscrizione con il solo punteggio correlato al titolo di accesso (10 punti) (v. doc.);

**24.** dopo aver reclamato avverso la rettifica del punteggio e segnalato, altresì, i macroscopici errori commessi anche nel computo dei titoli che risultavano pacificamente valutabili – oltre al titolo di accesso ella può vantare un attestato IT SECURITY (certificato ECDL) valido punti 0.30 per il profilo CS e punti 0.60 per i profili AA e AT - l'amministrazione scolastica ha da ultimo ulteriormente rettificato il suo punteggio ed attualmente la Sig.ra Sganappa si trova collocata nelle graduatorie di istituto ATA di III<sup>^</sup> Fascia, come segue:

- grad. Istituto III<sup>^</sup> Fascia ATA per *Assistenti amministrativi*: punteggio pari a 10.60 e corrispondente posizione compresa tra la n. 913 e la n. 953°
- grad. Istituto III<sup>^</sup> Fascia ATA per *Assistenti tecnici*: punteggio pari a 10,60 e corrispondente posizione compresa tra la n. 269 e la n. 291
- grad. Istituto III<sup>^</sup> Fascia ATA *Collaboratori scolastici*: punteggio pari a 10,30 e corrispondente posizione compresa tra la n. 289 e la 316

(cfre. doc. 7-b e doc. 9)

**25.** è solo grazie a tale parziale rettifica dell'ultima ora che la ricorrente è riuscita ad evitare ulteriori danni, ottenendo dalla scuola *Pio Fedi* di Grotte Santo Stefano, mediante utile



scorrimento della relativa graduatoria di istituto per *Collaboratori scolastici*, l'incarico dal 21.09.2020 al 30/6/2021 di cui riferito al precedente cap. 2 (v. cap.);

**26.** resta tuttavia pesante il pregiudizio ingiustamente subito dalla ricorrente la quale, a causa dell'erroneo disconoscimento del suddetto titolo (CIAA) e del conseguente depennamento dalla graduatoria 24 mesi ATA di Viterbo per collaboratori scolastici:

- ha perso la possibilità di ottenere il ruolo a decorrere dall'inizio del corrente anno scolastico 2020/2021;
- ha comunque perso utili giorni di servizio nel mese di settembre 2020;

**27.** come premesso, infatti, ella, a mente della tabella valutazione titoli acclusa al DDG USR Lazio 191 del 04.05.2020, aveva diritto ad essere collocata nella graduatoria 24 mesi ATA – *collaboratori scolastici* di Viterbo, valida per l'a.s. 2020/2021, in posizione n. 56 e punteggio pari a 16,75, di cui:

- punti 3,5 per il titolo di accesso: diploma di maturità in *perito capotecnico - specializzazione informatica* conseguito presso l'I.T.I.S. *Leonardo da Vinci* di Viterbo con votazione 60/60 a conclusione dell'a.s. 1994/1995 (cfr. doc. 5-a e 6-a);
- punti 13,50 per i servizi complessivamente svolti nel profilo di *Collaboratrice scolastica* negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (cfr. doc. 5-a e 6-b);
- punti 0,25 per il servizio svolto dalla lavoratrice presso la CCIAA di Viterbo in qualità di *operatore amministrativo* cat. B3 (ex V^ qualifica funzionale) dal 13.07.2000 al 12.12.2000, per un totale di 5 mesi (cfr. doc. 5-a e 6-d);

**28.** ebbene, dall'elenco dei *collaboratori scolastici* immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021, pubblicato in data 31/8/2020, si evince chiaramente come l'amministrazione scolastica periferica di Viterbo abbia provveduto a scorrere a tal fine la graduatoria 24 mesi ATA sino ad attingere candidati collocati in posizione inferiore a quella che spetta alla Sig.ra Sganappa (v. ex multis *Fratini Franco* in posizione n. 56 con punti 16,50; *Corinti Elisabetta* in posizione 61 con punti 14,50; *Bruno Raffaele* in posizione 65 con punti 8,45, ecc. (v. riepilogo immissioni in ruolo e degli incarichi a tempo determinato a Viterbo per l'a.s. 2020/2021 in doc.);

**29.** a nulla è servito il motivato reclamo presentato dalla ricorrente a mezzo PEC in data 22.07.2020 (v. doc.);



30. fermo quanto si dirà più diffusamente in diritto sul punto, non sussiste in capo alle scuole alcuna discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati ATA iscritti nelle graduatorie di istituto e provinciali, dovendo le stesse limitarsi ad applicare pedissequamente il punteggio prestabilito nelle *Tabelle di valutazione titoli* sempre allegate ai decreti che disciplinano l'aggiornamento delle prime (v. doc. 1, 2 e 3);
31. la ricorrente sin dal 2017, lavora soltanto per l'amministrazione scolastica convenuta e non ha altre fonti di reddito oltre a quelle derivanti dal lavoro svolto per quest'ultima;
32. la corretta valutazione del punteggio corrispondente ai titoli culturali e di servizio vantati è per la ricorrente di vitale importanza sotto il profilo esistenziale e professionale considerato che a punteggio maggiore corrisponde posizione migliore nelle graduatorie di inserimento e che, a sua volta, una migliore posizione in graduatoria corrisponde a maggiori *chance* occupazionali (v. anche in diritto);
33. in applicazione degli istituti normativi ed economici previsti per il personale ATA, la ricorrente, in revoca/riforma all'ingiusta rettifica di punteggio operata nei suoi confronti con decreto dirigenziale IC *Pio Fedi* di Grotte Santo Stefano (VT) n. 727 del 15.07.2020, rivendica il pieno riconoscimento giuridico del servizio svolto presso la CCIAA di Viterbo in qualità di *operatore amministrativo* cat. B3 dal 13.07.2000 al 12.12.2000 e quindi anche il pieno riconoscimento giuridico di tutti i servizi a tempo determinato svolti nel profilo di *collaboratrice scolastica* dall'a.s. 2017/2018 in poi;
34. per l'effetto, ella rivendica anche l'immediato inserimento *ex tunc* nella graduatoria 24 mesi ATA di Viterbo per Collaboratori scolastici pubblicata lo scorso 12 agosto 2020 e, conseguentemente, anche la condanna dell'amministrazione scolastica oggi convenuta alla sua immissione in ruolo nel suddetto profilo con decorrenza 01.09.2020;
35. i danni patiti e *patiendi* dalla ricorrente nel corso del corrente a.s. 2020/2021 sono in via di accertamento e quantificazione e verranno quindi richiesti con separato e successivo giudizio;
36. il rapporto di lavoro a tempo determinato della ricorrente era ed è assoggettato alla vigente contrattazione collettiva del comparto *Istruzione e Ricerca* (v. doc.);
37. la ricorrente non è nelle condizioni di sapere se esistono controinteressati nel caso di specie non avendo a disposizione sufficienti informazioni su chi sia entrato in ruolo nella provincia di Viterbo al suo posto;





38. a tali difficoltà vanno a sommarsi quelle derivanti dalla ben nota indisponibilità dell'amministrazione scolastica convenuta, per propalate ragioni di privacy, a pubblicare i dati anagrafici e di residenza del personale in forze e degli iscritti nelle varie graduatorie;
39. la docente si riserva di agire in separato giudizio per il ristoro dei danni patrimoniali (perdita di chance occupazionali) subiti e *subendi* nel corso del corrente a.s. 2020/2021 - ovvero nelle more del presente giudizio - a causa dei fatti occorsi, valendo il presente ricorso ai fini interruttivi di ogni prescrizione;

### IN DIRITTO

1. ***sul diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio svolto presso la CCIAA di Viterbo in qualità di operatore amministrativo cat. B3 dal 13.07.2000 al 12.12.2000***

La scrivente difesa ha motivo di sospettare che il motivo della rettifica del suo punteggio in graduatoria sia da ricollegarsi all'erroneo convincimento della non riconducibilità del servizio da lei svolto con vincolo di subordinazione presso la Camera di Commercio di Viterbo nel corso dell'anno 2000 alla categoria del lavoro per le cd "*amministrazioni dello Stato*".

Tale orientamento, tuttavia, è viziato da grossolana infondatezza per i seguenti motivi:

il D.M. 717/2014 prevede l'attribuzione di 0,05 punti per ogni mese o frazione di 15 giorni, fino a un massimo di 0,60 punti per anno scolastico del "*servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica*" e lo stesso stabilisce anche il DM 640 del 30 agosto 2017 di aggiornamento delle graduatorie di istituto ATA per il triennio 2018/2020.

Appare dunque del tutto illogico escludere da una possibile valutazione in graduatoria di istituto il servizio svolto alle dipendenze della Camera di Commercio per il solo fatto che la stessa non sia stata espressamente menzionata dal richiamato decreto. Prima ancora di entrare nel significato di *Amministrazione dello Stato*, basti solo qui considerare che è comunque considerato valido anche il servizio svolto presso gli Enti locali, dunque al di fuori delle *amministrazioni dello Stato*, propriamente intese.

D'altronde tale assunto è pienamente condiviso dalla giurisprudenza di merito più recente ed autorevole che in casi analoghi ha accolto le ragioni del lavoratore sulla scorta di motivazioni alle quali la scrivente difesa si riporta pedissequamente.



Si veda, *ex multis*, una recente pronuncia cautelare ex art. 700 c.p.c. con la quale il Tribunale di Torino ha accertato e dichiarato la piena valutabilità del servizio prestato presso la Camera di Commercio.

Il Giudice del Lavoro torinese ha infatti accolto la tesi secondo cui le Camere di Commercio, essendo enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza e sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, rientrano pertanto tra gli Enti locali il cui servizio deve essere valutato.

Si legge infatti nella suddetta pronuncia: “[...] *ai sensi dell'art. 1 l. 590/93, le CCIAA sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Le funzioni delle CCIAA riguardanti la promozione e lo sviluppo delle comunità locali comprese nella circoscrizione di pertinenza e lo stesso richiamo, quanto ai compiti, al principio di sussidiarietà verticale del titolo V della Costituzione, rendono del tutto evidente la loro natura di Enti locali; trattandosi, cioè, di enti che perseguono il soddisfacimento di interessi locali, esse debbono essere incluse per ciò stesso nel novero degli Enti locali (sulla base degli stessi argomenti, il Cons. Stato, III<sup>a</sup> sez., 25.09.2007, n. 322 classifica le CCIAA come Amministrazioni pubbliche locali); del tutto irrilevante è il disposto dell'art. 2 d.lgs. 267/2000, che non annovera tra gli Enti locali le CCIAA, dal momento che la definizione ivi contenuta vale, come risulta chiaro dal tenore della norma, solo agli effetti di quel testo legislativo. Conseguentemente da quanto sopra che il servizio prestato dal ricorrente presso la CCIAA di Torino negli anni 2013-14 doveva essere preso in considerazione nella determinazione del punteggio delle graduatorie di istituto, in applicazione della tabella di valutazione allegata al D.M. 717/2014, trattandosi di lavoro prestato presso un Ente locale. [...]*” (v. **ordinanza ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Torino – Sez. Lavoro nella causa n. 5924/2017 RG** in doc).

Altrettanto simile a quella *sub iudice* è la vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale di Monza, che, con sentenza risalente al 2016, ha stabilito che anche il servizio prestato presso le ASL e presso gli ospedali pubblici deve essere valutato a tutti gli effetti come qualsiasi altro servizio prestato presso le amministrazioni dello Stato.



Il Giudice del Lavoro del suddetto Tribunale, infatti, con argomentazioni pienamente condivisibili che la scrivente difesa fa' interamente proprie, ha accolto le ragioni del ricorrente evidenziando che: “... *nel nostro ordinamento non esiste una definizione fissa e immutabile di “amministrazioni dello Stato”, e, pertanto, queste ultime vanno di volta in volta identificate in base al caso concreto e in base alla finalità della norma che entra in gioco; nel caso specifico, l’art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche”, e che all’interno di tale unitaria categoria delle “amministrazioni dello Stato” sono comprese “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”; il D.M. 717/2014, volendo semplicemente avvantaggiare chi ha già prestato servizio per la pubblica amministrazione, ha dunque utilizzato in senso atecnico la locuzione “amministrazioni statali”, facendo riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche in senso lato così come richiamate dall’art. 1 del d. lgs. 165/2001.*

*Sancita, dunque, l’illegittimità dell’interpretazione restrittiva del Ministero in materia: il servizio prestato presso le ASL e presso gli ospedali pubblici deve essere valutato a tutti gli effetti come qualsiasi altro servizio prestato presso le amministrazioni dello Stato. [...]*” (v. sentenza Tribunale di Monza – Sez. Lavoro n. 658 del 14 gennaio 2016 in doc.);

\*\*\*\*\*

## ***2. sul conseguente diritto della ricorrente all’annullamento del decreto di rettifica impugnato ed al conseguente inserimento nelle graduatorie 24 mesi ATA valide per l’a.s. 2020/2021***

Come si evince dalla fedele ricostruzione dei fatti e dalla normativa di settore richiamata – che non lascia alcun margine di discrezionalità amministrativa e/o tecnica in capo all’amministrazione scolastica quanto alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati in domanda ai fini dell’inserimento e scorrimento nelle graduatorie 24 mesi ATA ed in quelle di istituto - la ricorrente era ed è titolare di un diritto pieno ed incondizionato alla corretta valutazione del titolo consistente nel servizio svolto presso la CCIAA di Viterbo in qualità di operatore amministrativo cat. B3 (ex V^ qualifica funzionale) dal 13.07.2000 al 12.12.2000, per un totale di 5 mesi.

Ne discende il doveroso annullamento del decreto dirigenziale I.C. *Pio Fedi* di Grotte S. Stefano n. 727 del 15 luglio 2020 con cui è stato rettificato il punteggio sino ad allora



ricosciuto e di tutto ciò che ne è DIRETTAMENTE ed INDIRETTAMENTE scaturito, ovvero:

- il disconoscimento giuridico di tutti i servizi svolti con punteggio asseritamente non dovuto dal 13.10.2017 al 31.08.2018;
- la mancata inclusione nella graduatoria 24 mesi ATA di Viterbo per *collaboratori scolastici*, valida per l'a.s. 2020/23021;
- le assunzioni a tempo indeterminato nel profilo *Collaboratori scolastici* avvenute nella provincia di Viterbo la scorsa estate, in vista dell'inizio a.s. 2020/2021;

\*\*\*\*\*

### ***3 in particolare, sul diritto della ricorrente al ruolo nel profilo di collaboratrice scolastica a decorrere dal 01.09.2020***

Le pregiudizievoli ed ingiuste conseguenze della inopinata ed illegittima decisione di rettificare il punteggio della ricorrente nelle graduatorie di istituto ATA disconoscendole il servizio svolto nel 2000 presso la CCIAA di Viterbo non si fermano al disconoscimento di tutto il servizio svolto dalla lavoratrice a decorrere dal 13 ottobre 2017 ed al conseguente rigetto della sua domanda di inserimento nelle graduatorie 24 mesi ATA di Viterbo per *collaboratori scolastici* ma si estendono anche alla successiva fase di reclutamento del personale atteso che la Sig.ra Sganappa, laddove inserita per tempo e con il giusto punteggio nelle suddetta graduatoria provinciale avrebbe certamente ottenuto il ruolo nel suddetto profilo, come dimostra l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 01.09.2020, di candidati inseriti in quella stessa graduatoria ATA con punteggio inferiore a quello che spetta di diritto all'odierna istante.

Comprova l'assunto, da un lato, il fatto che la ricorrente ha diritto all'inserimento in graduatoria 24 mesi ATA di Viterbo con punti 17,25 e, dall'altro, l'avvenuto scorrimento della stessa sino alla posizione n. 65 per le nomine in ruolo per l'a.s. 2020/2021.

Come si evince, infatti, dal prospetto riepilogativo delle immissioni in ruolo e degli incarichi a tempo determinato a Viterbo per l'a.s. 2020/2021, sono stati assunti a tempo indeterminato numerosi candidati con punteggio inferiore a quello spettante alla Sig.ra Sganappa, tra i quali:

- *Fratini Franco* in posizione n. 56 con punti 16,50;
- *Corinti Elisabetta* in posizione 61 con punti 14,50;



- Bruno Raffaele in posizione 65 con punti 8,45;

Orbene, come anticipato in premessa la ricorrente ha diritto all'inserimento nelle suddette graduatorie 24 mesi ATA di Viterbo con punti complessivi 17,25 di cui punti 3,5 per il titolo di accesso al profilo (diploma di maturità), punti 13,5 per i giorni complessivi di servizio specifico svolto negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e punti 0,25 per i n. 5 mesi di servizio svolto presso la CCIAA di Viterbo (cfr. DDG USR Lazio n. 191 del 04.05.2020 in doc. 5 e titoli in doc. 6).

Con il presente ricorso, dunque, la ricorrente, in qualità di avente diritto per scorrimento delle graduatoria 24 mesi ATA di Viterbo per l'a.s. 2020/2021 nella quale ha pieno diritto di essere inserita, chiede l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2020 nella provincia di Viterbo in qualità di *Collaboratrice scolastica*, previo annullamento del decreto dirigenziale I.C. *Pio Fedi* di Grotte S. Stefano n. 727 del 15 luglio 2020 di rettifica del suo punteggio e del conseguente rigetto della sua domanda di inclusione nella graduatoria 24 mesi ATA di Viterbo per *collaboratori scolastici*, valida per l'a.s. 2020/2021;

((((( )))

*in subordine, sul danno da perdita di chances e sul diritto al risarcimento del danno ex artt. 1223 1224 e 2056 c.c.*

Per gli stessi motivi di cui sopra, la condotta illegittima dell'amministrazione scolastica, così come illustrata in premessa, ha determinato grave pregiudizio alla ricorrente anche sotto il profilo della *perdita di chance occupazionali*.

Sulla risarcibilità di siffatta tipologia di danno si vedano:

T. Milano, 04-12-2000: "*In ipotesi di attribuzione di incarichi illegittima, perché disposta in violazione della procedura contrattuale, qualora non sia possibile la rimozione degli incarichi già conferiti e il rinnovo dell'assegnazione, sussiste il diritto del dipendente pretermesso al risarcimento del danno per perdita di chances.*"

Ed ancora: "*L'insegnante supplente di scuola media inferiore ha diritto al risarcimento del danno in confronto della preside che illegittimamente l'ha dichiarato decaduto dall'incarico di insegnamento e il danno da risarcire comprende non soltanto la perdita della retribuzione che si sarebbe percepita nel periodo di inattività seguito alla decadenza ma anche la perdita delle chances di promozioni o più favorevoli impieghi (..)*" (T. Vallo della Lucania, 11-12-2000).



Infine: *“In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta (..).”* (Cass., sez. III, 28-01-2005, n. 1752).

Orbene, alla luce della normativa richiamata, appare del tutto evidente che se non fosse stato erroneamente rettificato il suo punteggio in graduatoria di istituto III Fascia ATA – profilo *collaboratori scolastici*, la ricorrente avrebbe senz'altro portato a termine il suo incarico sino al 31 agosto 2018 e visto per l'effetto interamente riconosciuto il proprio servizio, ai fini sia giuridici che economici.

\*\*\*\*\*

#### **4. sul risarcimento dei danni patrimoniali subiti e *subendi***

La ricorrente si riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali (lucro cessante), ancora in corso di accertamento e quantificazione, derivanti in via diretta ed indiretta dall’inopinata ed illegittima decisione del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo *Pio Fedi* di Grotte S. Stefano di revocarle il punteggio correlato al servizio svolto nel 2000 presso la Camera di Commercio di Viterbo (determina n. 727 del 15 luglio 2020).

---

*Resta salva ed impregiudicata la facoltà della ricorrente di adire l'autorità giudiziaria per quanto non oggetto del presente ricorso nonché per ogni altro diritto ulteriore collegato ai rapporti di lavoro dedotti che non sia stato oggetto del presente giudizio anche per gli stessi titoli indicati nel presente atto – ivi incluso il risarcimento dei danni patrimoniali subiti -, valendo il presente ricorso quale formale atto di messa in mora interruttiva dei termini di prescrizione.*

---

Tanto premesso, **SGANAPPA TIZIANA SONIA**, così come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, si vede costretta a proporre



## RICORSO

All'Ill.mo Tribunale di Viterbo – Sez. Lavoro, in funzione di Giudice Unico perché, convocate le parti dinanzi a sé ed esperito il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione, interrogate le stesse sui fatti di causa, voglia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 415-416 e 418 c.p.c. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in contrasto con le disposizioni di legge e regolamentari invocate:

1. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il diritto della ricorrente al pieno riconoscimento, ai fini giuridici e concorsuali, del servizio (certificato) svolto alle dipendenze della Camera di Commercio di Viterbo, in qualità di *operatore amministrativo* cat. B3 (ex V<sup>^</sup> qualifica funzionale), dal 13.07.2000 al 12.12.2000;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità e comunque inefficacia del decreto dirigenziale Istituto comprensivo *Pio Fedi* di Grotte S. Stefano, n. 727 del 15 luglio 2020 avente ad oggetto la rettifica del punteggio della ricorrente nelle vigenti graduatorie di circolo ed istituto ATA - III<sup>^</sup> Fascia per i profili di *Collaboratrice scolastica*, *Assistente amministrativa* ed *Assistente tecnica* nonché il disconoscimento giuridico dei servizi svolti nella Scuola statale dal 13.10.2017 al 31.08.2018;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità delle vigenti graduatorie di istituto ATA - III<sup>^</sup> Fascia delle scuole prescelte in domanda dalla ricorrente, valide per gli aa.ss. 2020/2022, come risultanti dall'ingiusta rettifica del punteggio;
4. per l'effetto, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità, invalidità, illegittimità e comunque inefficacia del provvedimento (ignoto alla ricorrente) di esclusione della Sig.ra Sganappa Tiziana Sonia dalla graduatoria provinciale permanente ATA di Viterbo per *Collaboratori scolastici* valida per l'a.s. 2020/2021 di cui al bando di concorso per soli titoli adottato con DDG USR Lazio n. 191 del 04.05.2020;
5. per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità e comunque inefficacia della graduatoria provinciale permanente ATA di Viterbo per *Collaboratori scolastici* valida per l'a.s. 2020/2021 - pubblicata in data 12 agosto



2020 – nella parte in cui la Sig.ra Sganappa Tiziana Sonia non vi risulta inserita con punti 17,25 e corrispondente posizione compresa tra la n. 51 e la n. 52;

6. per l'effetto, annullare le operazioni di reclutamento a tempo indeterminato del personale ATA nella provincia di Viterbo relative all'a.s. 2020/2021 per il profilo *Collaboratori scolastici*, nella parte in cui è risultata esclusa dal contingente di personale da immettere in ruolo anche l'odierna ricorrente;
7. per l'effetto, condannare le amministrazioni scolastiche convenute – in solido, individualmente o pro quota – alla immediata assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra Sganappa Tiziana Sonia, in qualità di *Collaboratrice scolastica*, in una delle scuole della provincia di Viterbo e con decorrenza giuridica dal 01.09.2020 (ATA);
8. con ogni ulteriore pronuncia consequenziale o necessaria ad assicurare gli effetti della emananda sentenza;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

---

***Il valore della presente causa è indeterminato ed il contributo unificato pagato dalla ricorrente ammonta per l'effetto ad € 259,00.***

---

## **IN VIA ISTRUTTORIA**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

1. disporre la chiamata in causa di eventuali controinteressati, previo ordine di rilascio dati anagrafici all'amministrazione convenuta;
2. disporsi per la notifica del ricorso ai controinteressati a mezzo pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR ex art. 151 c.p.c.;
3. disporre l'acquisizione del fascicolo personale della ricorrente;
4. disporre per l'acquisizione dell'elenco dei candidati inseriti nella graduatoria 24 mesi ATA relativa all'a.s. 2020/2021 assunti a tempo indeterminato nella provincia di Viterbo, a decorrere dal 01.09.2020, nel profilo *Collaboratori scolastici*;
5. ammettere prova per interpellò del l.r.p.t. della controparte (Dirigente scolastico I.C. *Pio Fedi* di Grotte S. Stefano e/o dirigente generale USR Lazio-ATP Viterbo)





sulle circostanze articolate ella premessa in fatto ai nn. da 1 a 36) da intendersi qui integralmente trascritte, precedute da "*Vero che*", nonché, senza inversione dell'onere probatorio, prova diretta e contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte, con i testi di controparte;

6. disporre C.T.U. contabile e/o tecnica per accertare le somme e/o il punteggio spettanti alla ricorrente;

**Si allegano i seguenti documenti:**

1. stralcio CCNL *Istruzione e Ricerca* 2016/2018;
2. a) D.M. n. 717 del 05.09.2014 ed allegata *Tabella valutazione titoli*;  
b) domanda di inserimento in graduatoria d'istituto III^ Fascia ATA presentata dalla ricorrente il 30.09.2014;
3. a) DM 30 agosto 2017, n. 640 ed allegata *Tabella valutazione titoli*;  
b) domanda di inserimento in graduatoria d'istituto III^ Fascia ATA presentata dalla ricorrente il 10.10.2017;
4. a) decreto dirigenziale Istituto comprensivo *Pio Fedi* prot. 4352 del 22.12.2017 avente ad oggetto rettifica e convalida punteggio della ricorrente nelle graduatorie di istituto ATA – III^ Fascia;  
b) stralcio graduatorie di istituto ATA – III^ Fascia dell'Istituto comprensivo *Pio Fedi* pubblicate in data 28.06.2018;
5. a) DDG USR Lazio n. 191 del 04.05.2020 - bando di concorso graduatorie 24 mesi ATA – *Collaboratori scolastici* per l'a.s. 2020/2021 con acclusa Tabella valutazione titoli in graduatoria 24 mesi ATA per il *profilo Collaboratori scolastici* (Allegato A/1);  
b) domanda Sganappa Tiziana Sonia di inserimento nelle graduatorie 24 mesi ATA presentata in data 22 maggio 2020;
6. certificazioni inerenti tutti i titoli dichiarati in domanda:
  - a) titolo di accesso ai vari profili ATA: diploma di perito informatico conseguito presso l'I.T.I.S. Leonardo da Vinci di Viterbo;
  - b) contratti ed altre attestazioni comprovanti i servizi svolti dalla ricorrente nella scuola statale dal 2017 ad oggi;
  - c) attestato IT SECURITY (certificato ECDL);
  - d) attestato Camera di Commercio di Viterbo avente ad oggetto il servizio svolto



dalla ricorrente come *operatore amministrativo* cat. B3 dal 13.07.2000 al 12.12.2000 con contratto a tempo determinato;

e) estratto conto previdenziale INPS della ricorrente da cui si evince il versamento dei contributi previdenziali in relazione al servizio svolto in altre amministrazioni;

7. a) decreto dirigenziale Istituto Comprensivo *Pio Fedi* di Grotte Santo Stefano n. 727 del 15/07/2020, avente ad oggetto rettifica punteggio della ricorrente nelle graduatorie di istituto ATA – III^ Fascia delle scuole prescelte in domanda;  
b) reclamo della ricorrente a mezzo PEC del 21.07.2020;
8. graduatorie permanenti provinciali ATA di Viterbo relative all'a.s. 2020/2021 pubblicate in data 12 agosto 2020;
9. stampa interrogazione al SIDI relativa alla posizione della ricorrente nelle vigenti graduatorie di istituto ATA – III^ Fascia;
10. prospetto riepilogativo delle immissioni in ruolo e degli incarichi a tempo determinato nella provincia di Viterbo per l'a.s. 2020/2021, relativo al personale ATA del profilo *Collaboratori scolastici*;
11. giurisprudenza;

Albano Laziale, lì 28 dicembre 2020

Avv. Gianluca Magnani



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO**

**- SEZ. LAVORO -**

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)**

Il sottoscritto avvocato Gianluca Magnani,

considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i candidati inseriti nelle vigenti graduatorie 24 mesi ATA di Viterbo per il profilo *Collaboratori scolastici* pubblicate lo scorso 12 agosto 2020 e nelle collegate graduatorie di istituto;

considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

formula espressa istanza

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

**VOGLIA**

autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali ATA di Viterbo per il profilo *Collaboratori scolastici* valide per l'a.s. 2020/2021 e nelle collegate graduatorie di istituto, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR o sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati individuati come tutti i candidati inseriti nelle graduatorie 24 mesi ATA di Viterbo per il profilo *Collaboratori scolastici* pubblicate lo scorso 12 agosto 2020 e nelle collegate graduatorie di istituto (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza).
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Albano Laziale, 28 dicembre 2020

Avv. Gianluca Magnani

